



La rottamazione dei ruoli

Articolo 6 decreto legge n.193 del
2016

Il punto di partenza

Il magazzino di Equitalia al 31/12/2015*

Totale carico ruoli affidato	795.042
(-) sgravi/annullamenti	175.016
Riscosso	35.377 (4%)
(-) sospensioni	17.537
(-) rateazioni	14.487
RESIDUO NETTO	552.625
Posizioni ritenute solvibili	50.964 (9%)

**dati in milioni di euro – fonte: Corte dei conti*

Il potenziamento della riscossione



Accesso alle banche
dati lavoro
(Inps, Dpl)



Accesso anagrafe
conti
(anagrafe tributaria)

Accesso all'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari in particolare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può **utilizzare le banche dati e le informazioni** alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

La definizione agevolata

- Articolo 6 decreto legge 193 del 2016;
- Procedura ed effetti;
- Chiarimenti Equitalia + circolare 2/e AdE;

Il calendario della rottamazione

28 febbraio

- Equitalia comunica carichi entro il 31.12

21 aprile

- Ultimo giorno per presentare domanda adesione

31 maggio

- Equitalia comunica importi da pagare

31 luglio

- Termine pagamento prima o unica rata

Oggetto della sanatoria

Possono essere definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DL n. 193/2016 i **carichi (compresi quelli derivanti da accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell'INPS)** affidati dal 2000 al 2016 a Equitalia e agli ex concessionari della riscossione.

Rileva, pertanto, la data di **consegna del carico**, che deve essere compresa tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016**.

Carichi e prescrizione

Corte di Cassazione - sezioni unite
Sentenza n.23397 del 17.11.2016

La cartella di pagamento è soggetta al termine di prescrizione breve di cinque anni anche nel caso in cui la stessa sia stata impugnata oltre i termini di legge e sia quindi divenuta definitiva;

Il concetto di presa in carico

DM 3.9.1999 n.321 Articolo 4:

I ruoli trasmessi al Concessionario fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese si intendono consegnati al giorno 10 del mese successivo.

Risposta Equitalia: non dovrebbero formare oggetto di definizione agevolata i ruoli con data consegna 10 gennaio 2017 (dal 16 al 31 dicembre 2016)

Gli accertamenti esecutivi

Per gli affidamenti derivanti da accertamenti esecutivi (periodi d'imposta 2007 e successivi), occorre ricordare che **la presa incarico avviene di regola, solo dopo il decorso di 90 giorni dalla notifica** dell'atto di accertamento, che possono estendersi anche a 210 giorni, qualora si interpongano l'accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini del mese di agosto.

Accertamenti non esecutivi

***Corte di Cassazione - Sentenza n.5951 del
8.3.2017***

Gli avvisi di accertamento non esecutivi – emessi prima del 1.10.2011 – non sono interessati dalla normativa relativa alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui al DL 193/2016;

Rottamazione avvisi accertamento - precisazione

Per carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 321 del 1999 (Data di consegna dei ruoli - Per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo).

Nel dubbio Equitalia informa

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, **con posta ordinaria**, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, **alla data del 31 dicembre 2016**, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera b\), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'[articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010](#).

Accertamenti esecutivi: possibili alternative

Non
impugnato

- 60 giorni + 30;
- Intero importo in riscossione;

Presentato
ricorso

- 1/3 somme a titolo provvisorio;

Il periodo compreso nella definizione Forum lavoro 2016

Cosa si intende per periodo compreso nella definizione agevolata “dal 2000 al 2016”? Quali ruoli possono rientrare?

Possono essere definiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DL n. 193/2016 i carichi (compresi quelli derivanti da accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’INPS) affidati dal 2000 al 2016 a Equitalia e agli ex concessionari della riscossione.

Rileva, pertanto, la data di consegna del carico, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

I carichi esclusi da rottamazione

1. dazi, accise e Iva all'importazione;
2. somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
3. somme pretese a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
4. sanzioni di carattere penale;
5. sanzioni diverse da quelle collegate alla violazione di obblighi tributari ovvero di carattere contributivo;

Che cosa si risparmia con la definizione

- 1) le **sanzioni** comprese in tali carichi;
- 2) gli **interessi di mora** di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 3) le **sanzioni e le somme** aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

Cosa si rottama in una cartella esattoriale

Cartelle Equitalia – le voci principali	
Importi dovuti a titolo capitale	Trattasi di imposte, contributi, tasse, etc.
Sanzioni	Sanzioni amministrative di natura fiscale, previdenziale etc.
Interessi di mora	4,13% da calcolare sulle imposte o i contributi a decorrere dal 60° della notifica della cartella
Interessi di ritardata iscrizione a ruolo	Calcolato dall'ente impositore sulle maggiori imposte dovute dal giorno di scadenza del pagamento a quello di consegna del ruolo a Equitalia;
Aggio di riscossione	Fino al 31.12.2015 era pari all'8% dal 2016 è sceso al 6%. Si calcola sul totale delle somme dovute escluse le spese di notifica.
Spese atti esecutivi	Spese sostenute dal concessionario per iscrizione di fermi, ipoteche, pignoramenti, etc.
Spese di notifica	Spese per le notifiche di atti al debitore

Il peso delle sanzioni....

Dipende dal tipo di sanzione (amministrativa):

- omessi versamenti (30%);
- infedele dichiarazione (dal 90 al 180);
- omessa dichiarazione (120 al 240)
- solo sanzioni (quadro RW);

Tipologia di sanzioni rottamabili

Si tratta **delle sanzioni afferenti il carico a ruolo emesse dal titolare del diritto di credito;**

In campo fiscale esempio quelle dei decreti legislativi **n.417/1997** (sanzioni tributarie imposte sui redditi, iva e riscossione) e **n.472/1997** (disposizioni generali sanzioni amministrative tributarie), dal Dlgs. **n.74/2000** (reati tributari imposte sui redditi ed iva) dal Dlgs. **n.446/1997** (Irap) e dal Dlgs. **n.23/2011** (IMU);

articolo 27 del Dlgs. **n.46 del 1999** sanzioni e somme aggiuntive sui contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali;

c'è sanzione e sanzione..

chiedo se le sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5030-5440), pertanto pressoché l'intera cartella, possono essere oggetto di rottamazione?

Il tributo 5030 nei nostri archivi è sempre marchiato come tipo tributo "I" imposta e pertanto non definibile come sanzione. Per quanto riguarda il tributo 5440 al momento ricade tra quelli previsti dall'art. 6 comma 10 lettera e-bis che identificano partite non condonabili in quanto sanzioni irrogate per violazioni

Un caso pratico

```

! I.P.: 0010000000030010I2008101412388-93/08 20081024 SENT.TRIB.PT N.36 1! P
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
! 001 !5030 I! 2008 ! 01 ! 000 !           4.350,00 !           4.350,00
! 002 !5390 I! 2008 ! 01 ! 000 !           258,25 !           258,25
! 003 !5504 I! 2008 ! 01 ! 000 !           4.641,48 !           4.641,48
! 004 !5094 I! 2008 ! 01 ! 000 !           2.778,00 !           2.778,00
! 005 !5031 T! 2008 ! 01 ! 000 !           521,00 !           521,00
! 006 !5391 T! 2008 ! 01 ! 000 !           27,00 !           27,00
! 007 !5505 T! 2008 ! 01 ! 000 !           557,00 !           557,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----

```

* TIPO TRIBUTO : A - ALTRO
 I - IMPOSTA
 N - DIRITTI DI NOTIFICA
 S - SANZIONI
 T - INTERESSI
 M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE

Un caso pratico

DESCRIZIONE TRIBUTI

5030 - Sanz amm.l.689/81(Direz.Prov.le del Lavoro) erario
5390 - Sanz.amm. D.P.R. 30/6/65, n.1124 (direzione prov.
5504 - Sanz. amm. l.689/81(Direzione Prov. Lavoro) erario
5094 - Rec spese proced.l 689/81(Direz. Prov. Lavoro)erar
5031 - Magg.rit.pag.l.689/81(Direz.prov.le Lavoro) erario
5391 - Magg.rit. pagamento D.P.R. 30/6/65, n.1124 (Direz
5505 - Mag. rit. pagamento l.689/81(dir.prov.lavoro)erari

L'altro sconto: gli interessi di mora

Sono disciplinati dall'articolo 30 del DPR n.602/1973 per i tributi e dall'articolo 116 della Legge 388/2000 per i contributi previdenziali e premi assicurazioni obbligatorie (es. Inail).

gli interessi di mora **si calcolano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella**, a partire dalla data della notifica fino alla data del pagamento (per ogni giorno di ritardo).

sono al **4,13%** dal 15/05/2016

Interessi da ritardata iscrizione a ruolo

Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo vengono eliminati con la definizione agevolata?

No, diversamente dalle sanzioni, sono dovuti (art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 193/2016), al pari del capitale, dell'aggio su di essi e sullo stesso capitale, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella.

Interessi da maggior rateazione

Nulla viene specificato in merito ai c.d. **interessi di maggior rateazione**, per quanto riguarda i debiti attualmente rateizzati.

Tali importi possono essere oggetto di definizione agevolata oppure vanno comunque integralmente corrisposti (o eventualmente ricalcolati)?

Non devono essere corrisposti gli interessi di dilazione riferiti alle cartelle oggetto di definizione agevolata

Spese procedure esecutive

Eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive vengono eliminate con la definizione agevolata?

No, sono dovute ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 193/2016.

Spese procedure esecutive e definizione parziale

In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, **le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.**

E l'aggio di Equitalia ?

L'adesione del contribuente alla definizione agevolata (articolo 6 del DL 193/2016) comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati?

Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l'aggio relativo alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l'estinzione del debito (a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio non è invece dovuto sulle sanzioni).

Aggio e oneri di riscossione – evoluzione temporale

Pagamento della cartella	Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016	Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015	Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica	3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell'ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica	6% a carico del debitore	8% a carico del debitore	9% a carico del debitore

Illegittimità dell'aggio di Equitalia

E' illegittimo l'aggio esattoriale poiché in contrasto con le norme europee che vietano gli aiuti di Stato.

Il contribuente, comunque, continua ad essere tenuto al versamento dei tributi sottostanti.

C.T.P. Treviso, Sez. 1, sent. 12.09.2016, n. 325;

C.T.R. MILANO, 28 ottobre 2015;

Compensi e interessi sul banco degli imputati

Ctp Treviso Sentenza n. 325 del 12/9/2016	Il compenso di riscossione attiene al rapporto fra l'Ente impositore e il concessionario e non può essere addossato al contribuente. L'aggio di riscossione è inoltre contrario alle norme comunitarie in quanto aiuto di Stato
Ctp Genova Sentenza n. 1618 del 2/8/2016	L'impossibilità per il contribuente di comprendere e verificare agevolmente il calcolo degli interessi esposti nella cartella di pagamento (non essendo stati indicati né i criteri seguiti né le aliquote applicate per le varie annualità) costituisce chiara evidenza del vizio di motivazione dedotto; ne consegue l'annullabilità parziale dell'atto impugnato
Ctp Lecce Sentenza n. 620 del 26/2/2016	La mancata indicazione di un tasso agli interessi di modo che la quantificazione operata dall'Ufficio di riscossione non sia suscettibile di essere controllata, non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale ed è, pertanto, illegittima. Egualmente illegittima per carenza di motivazione è la determinazione del compenso di riscossione, priva di qualsiasi riferimento normativo e dell'indicazione della percentuale
Ctr Lombardia Sentenza n. 5454 del 16/12/2015	Il compenso di riscossione è illegittimo perché la remunerazione pretesa dall'agente della riscossione, viene determinata in percentuale all'imposta iscritta a ruolo, senza tenere conto dell'attività effettivamente svolta

La domanda di rottamazione

Modulistica

Effetti

Totale o
parziale?

Integrare e
ritrattare

Il modello DA1



A Equitalia Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

di..... (Prov.....) codice fiscale.....

☐ in proprio (per persone fisiche);

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della.....

..... codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune..... (Prov.....)

Indirizzo..... CAP..... Telefono.....

presso (indicare eventuale domiciliatario).....

OPPURE

alla casella PEC.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

¹ In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, la modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono **esclusivamente** quelle rese disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul medesimo sito. Alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 225/2016 per coloro che avessero già presentato una dichiarazione di adesione, il presente modulo è da utilizzarsi quale dichiarazione integrativa di adesione riportando **esclusivamente** gli ulteriori carichi che si intendono definire.

² Clienti su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

³ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Affari, avvisi di addebito dell'IVA. **Attenzione:** in presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che risultino saldati l'importo delle rate scadenti nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Il modello DA1 - segue

e⁴, con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi:

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

☐ **UNICA SOLUZIONE:** scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto)

oppure

☐ **5 RATE:** scadenze rate luglio 2017 (24% del dovuto), settembre 2017 (23% del dovuto), novembre 2017 (23% del dovuto), aprile 2018 (16% del dovuto) e settembre 2018 (15% del dovuto)

oppure

indicare il Codice corrispondente alla soluzione desiderata tra quelle della tabella⁵ pubblicata a pag. 3

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura prevista dalla legge⁶. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato disposto il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

☐ e⁷ di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

DICHIARA INOLTRE

☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

☐ che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

☐ di essere tutore/ titolare/ rappresentante legale/ curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data

Firma

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

⁴ Compilare i campi del 990 indicati in cui al vige l'addizionale alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi previsti nelle cartelle/avvisi personalizzati indicati.

⁵ Nella tabella sono riportate le diverse soluzioni (percentuale rata e % rata) che possono essere utilizzate in caso di opzione per il pagamento in rate, fra le quattro rate.

⁶ Pari al 4,9% annuo in base all'art. 31, comma 1, DPR n. 602/1973 richiamato dall'art. 8 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

⁷ Rinvio solo in caso di decorsi pagare mediante domiciliazione sul conto corrente.

Mod. DA1 - 03/12/2018

Tabella dei CODICI (scadenza rata e % rata sul totale dovuto)

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

Il modello DA2


Equitalia

A Equitalia Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 3).

**DA2 DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
PER I CARICHI CHE RIENTRANO NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO DEL CONSUMATORE
(Art. 6 commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)**

Il/La sottoscritto/a nato/a il

di (Prov.) codice fiscale

☐ in proprio (per persona fisica);

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune (Prov.)

Indirizzo CAP Telefono

presso (indicare eventuale domiciliatario)

OPPURE

alla casella PEC

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 **oggetto della proposta di accordo o di piano del consumatore** presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge n. 3/2012 in data presso il Tribunale e notificata a questo Agente della riscossione in data

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

☐ di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (diversi solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luglio e data **Firma**

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

¹ In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, le modalità di presentazione e le modalità per accedere alla definizione sono esclusivamente quelle così disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno comunicate a loro disponibilità sempre sul medesimo sito.

² Operano su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

Mod. DA2 - 17/03/2017

Il modello DA2



A Equitalia Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 3).

**DA2 DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
PER I CARICHI CHE RIENTRANO NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO DEL CONSUMATORE
(Art. 9 commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)**

Il/La sottoscritto/a nato/a il

a (Prov.) codice fiscale

☐ in proprio (per persona fisica);

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune (Prov.)

Indirizzo CAP Telefono:

presso (indicare eventuale domiciliatario)

OPPURE

alla casella PEC:

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 **oggetto della proposta di accordo o di piano del consumatore** presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge n. 3/2012 in data presso il Tribunale e notificata a questo Agente della riscossione in data

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

☐ di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata *(avere solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione)*

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni della Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data **Firma**

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

¹ In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono esclusivamente quelle rese disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno comunicate a loro dipendenza sempre sul medesimo sito.

² Operanti su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

Inv. 042 - 17/02/2017

La delega al professionista

Il modello prevede una sezione da compilare nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente.

La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo.

Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato. La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente

Sedi in più province - Odcec

Vorrei sapere, nel caso in cui la situazione debitoria di un contribuente si sviluppi in più province o regioni, se bisogna presentare un'istanza separata per ciascuna provincia oppure per ciascuna regione.

Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno degli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente.

Ok rottamazione parziale

Forum lavoro 2016

E' possibile scegliere all'interno di una cartella di pagamento la definizione agevolata solo di alcuni carichi?

Sì, il debitore può aderire alla definizione agevolata **anche soltanto per uno dei carichi eventualmente compresi in una stessa cartella di pagamento**, come espressamente confermato dal nuovo comma 13-bis del DL n. 193/2016, introdotto nel corso dell'iter di conversione in legge.

Più domande possibili

Il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 :

- più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle;
- nell'ambito della stessa cartella per singoli ruoli (partita);

Il perfezionamento Telefisco 2017

1) Quando si considera perfezionato l'accesso alla definizione agevolata, alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata?

La definizione agevolata, pertanto, è efficace **esclusivamente se tutte le somme dovute** - e non soltanto quelle comprese nell'eventuale prima rata - **sono tempestivamente versate**.

Più istanze - Forum lavoro 2016

possibile presentare più istanze?

Si può definire un avviso dei Monopoli per mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse?

Il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 **più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle** e nell'ambito delle stesse per singoli ruoli.

non si ravvisano elementi ostativi alla presentazione della dichiarazione di adesione per le sanzioni collegate all'avviso dei Monopoli.

Rinuncia possibile - Odcec Roma

Aspetto vincolante dell'istanza

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile **rinunciare alla definizione agevolata**, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

A seguito del **mancato pagamento** della prima o dell'unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

E se Equitalia sbaglia i calcoli...

Risposta:

Equitalia provvederà prontamente a rettificare eventuali errori di sistema su richiesta dell'interessato..

E se Equitalia respinge la richiesta o non corregge errori.....

Per quanto riguarda l'impugnabilità degli atti dell'agente della riscossione, non può che rinviarsi ai **principi generali in materia di atti impugnabili...**

Effetti presentazione istanza

MANOVRA 2017/ In Gazzetta Ufficiale n. 249 il decreto fiscale 193/2016 collegato

Rottamazione blocca-Equitalia

Dal momento dell'istanza stop a esecuzioni sui ruoli

Effetti presentazione istanza

A seguito della presentazione della dichiarazione (DA1 o DA2):

- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza;**
- Sono **sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016;**

Blocco azioni Equitalia

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può **avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, **e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

c/c pignorato da Equitalia

Tribunale Ordinario di Lecco Ordinanza n.962 del 13.2.2017

La presentazione dell'istanza di rottamazione non produce lo svincolo delle somme sul conto corrente pignorato da Equitalia.

L'effetto della domanda di adesione è solo quello di sospendere il pignoramento ma non di cancellare la misura cautelare;

L'istanza che blocca Forum lavoro 2016

Il contribuente può bloccare, con la dichiarazione di accesso alla definizione agevolata, fermi amministrativi o ipoteche ricevuti successivamente?

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DL n. 193/2016, la presentazione della dichiarazione di adesione impedisce a Equitalia di avviare nuove azioni esecutive e di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo avviate in precedenza, salvo che non si tratti di azioni esecutive che si trovino in uno stato molto avanzato di definizione (primo incanto già tenuto con esito positivo, avvenuta presentazione di istanza di assegnazione, emissione del provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Blocco azioni esecutive: una eccezione

In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell'istanza blocca la prosecuzione delle trattenute del datore di lavoro?

se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, **non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva.**

Un'ordinanza del tribunale di Lecco non riconosce la sospensione dell'esecuzione

Paletti stretti al pignoramento

La rottamazione non svincola le somme dal conto

Il fisco è obbligato ad adeguarsi alle sentenze anche se non definitive

*Corte di cassazione
- Sezioni Unite (pres.
Rordorf, rel. Virgilio)
Sentenza n. 758 del
13/1/2017*

Qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata.

Il problema DURC - Odcec Roma

Un titolare di partita IVA che ha iscritti a ruolo contributi INPS vuole aderire alla rottamazione dei ruoli.
Dopo quanto tempo avrà il DURC con esito positivo?
Una volta inviata la richiesta all'agente di riscossione può avere DURC positivo?
Quali sono le tempistiche?

Per quanto concerne gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione per carichi previdenziali, si precisa che **la decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell'INPS.**

A seguito di istanza di un contribuente, l'Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero del Lavoro al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame.

Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare, per il quale il contribuente non ha attivato nessuna forma di regolarizzazione prevista dalla normativa (pagamento oppure dilazione), il DURC sarà irregolare.

Dopo il Dure la definizione può mettere in ginocchio anche chi ha somme da riscuotere

Rottamazione ruoli pericolosa

Il creditore della p.a. vede a rischio la certificazione

DI ANDREA BONGI

Dopo il Dure la rottamazione dei ruoli può mettere in ginocchio anche la riscossione dei crediti dalle pubbliche amministrazioni. Tutti coloro che intendono avvalersi della definizione agevolata per carichi

Così l'iter

La procedura prevista per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Richiesta dell'ente pubblico di certificazione al concessionario della riscossione

Inesistenza di cartelle non pagate o dilazioni in corso: certificazione negativa

Presenza di cartelle non pagate né rateizzate: certificazione positiva

dell'intera procedura di definizione agevolata e che solo un intervento normativo può contribuire a risolvere.

In assenza di novità in materia, coloro che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per importi superiori ai diecimila euro dovranno tenere ben presente

Rottamazione – effetti su reati penali

articolo 13 Dlgs 74/2000:

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, **sono stati estinti mediante integrale pagamento** degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Rottamazione ed effetti penali

articolo 13 Dlgs 74/2000

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali

Rottamazione ed effetti penali

articolo 13 Dlgs 74/2000

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia **in fase di estinzione mediante rateizzazione**, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, **e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo**. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Dilazioni in corso e rottamazione

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, **risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1°ottobre al 31 dicembre 2016**

Dilazioni in corso e rottamazione

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi** compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'**articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) **restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate**, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'**articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'**articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la **revoca automatica dell'eventuale dilazione** ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

L'istanza sempre necessaria

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, **ha già integralmente corrisposto quanto dovuto** ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2

Rateazioni in corso: la beffa

Può aderire alla definizione agevolata un contribuente con una rateizzazione già in essere per la quale non siano state pagate tutte le rate dovute?

L'art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016 consente l'accesso alla definizione anche ai debitori beneficiari di provvedimenti di dilazione, a condizione che siano pagate le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Una dilazione scaduta a gennaio 2016 e non onorata impedisce l'accesso alla definizione agevolata?

No, non è prevista alcuna preclusione nei confronti dei debitori decaduti da precedenti dilazioni, che, pertanto, possono aderire alla definizione agevolata.

Lo spartiacque del 24/10/2016

L'obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 **si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.**

Dilazione plurima e rottamazione e parziale - Odcec Roma

Quale comportamento deve attuare il contribuente che decide di rottamare una o più cartelle rientranti in una rateazione regolarmente in corso formata da 10 cartelle?

1) Equitalia elabora nuovamente il piano di ammortamento senza includere le cartelle rottamate? E con quali tempistiche?

2) In attesa dell'accoglimento della rottamazione, il contribuente deve proseguire il pagamento mensile della rateazione?

Il contribuente continua a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i rav relativi a tutto il piano di dilazione ma presentandosi presso i ns. sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia

<https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action> per il pagamento on line delle singole cartelle inserite nel piano.

Rottamazione rateazioni in corso

Per un contribuente con una rateazione in corso, tuttavia non completamente in regola con i pagamenti, ci si chiede se è sufficiente, per accedere alla rottamazione, pagare le sole tre rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, oppure l'intero debito scaduto. Lo sportello Equitalia di Ostia Lido, afferma che è necessario pagare tutte le rate scadute oltre quelle di ottobre, novembre, dicembre 2016.

No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.

Somme pagate ratealmente

Le somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere, come si computano ai fini della successiva richiesta di definizione agevolata?

*Per espressa previsione dell'art. 6, comma 8, del DL n. 193/2016, ai fini della determinazione di quanto dovuto a seguito della definizione **si computano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.***

Si considerano invece definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali).

Il versamento spontaneo? come si recupera?

il principio per cui eventuali importi versati a titolo di sanzioni non potranno essere mai recuperati in sede di definizione agevolata, vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto.

- **(ES. compensazione con credito in F24)**

Decadenza da rateizzazione in essere

In merito all'oggetto si chiede se il contribuente decaduto da precedente rateizzazione per un numero di rate rimaste non pagate superiore a quelle ammesse per la procedura di riabilitazione, possa accedere alla futura rottamazione.

Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, **entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016**. Pertanto, **il contribuente decaduto prima di tale data (24/10/16) può aderire senza vincoli alla definizione agevolata**.

i giudizi in corso: Faq equitalia

Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

La presenza di giudizi in corso

(DA1) DICHIARA INOLTRE:

☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

☐ che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

Rottamazione e giudizi in corso

la definizione agevolata è possibile **solo in presenza di un carico affidato all'Agente della riscossione.**

Ciò significa che in caso di liti pendenti per le quali nessuna somma è ancora stata affidata ad Equitalia nessuna definizione agevolata può essere possibile.

Valenza della rinuncia ai giudizi

in riferimento al processo tributario, si ritiene che l'impegno a rinunciare in commento **non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44** del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ciò significa che l'eventuale contenzioso in essere relativo al credito oggetto di definizione **potrebbe anche proseguire** per la parte dello stesso non in carico all'agente della riscossione.

(Telefisco 2017)

Rilevanza della rinuncia

La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l'agente della riscossione o l'ente creditore o entrambi facendo **cessare integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia.**
(telefisco 2017)

Effetti della rinuncia

La valutazione del momento dal quale si producono gli effetti dell'impegno alla rinuncia al contenzioso non potrà che essere effettuata dall'Autorità Giudiziaria presso la quale è incardinato lo stesso contenzioso.

Rinuncia solo se c'è un carico...

Qualora si definisca il carico affidato dei 2/3 e relative sanzioni amministrative dopo la soccombenza del ricorrente in primo grado, la rinuncia al giudizio tributario riguarda l'intera pretesa in contestazione o la controversia sull'avviso di accertamento prosegue per la parte non definibile?

Premesso che la definizione agevolata è possibile solo in presenza di un carico affidato all'Agente della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti, nell'ipotesi esposta nel quesito **prosegue il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione.**

Contenzioso favorevole al contribuente

Sentenza non definitiva.

**Al riguardo non va trascurato che la definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore ai giudizi e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.
(telefisco 2017)**

Le spese del giudizio

- Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Rinuncia e compensazione spese

Corte di Cassazione

Ordinanza n.5497 del 3.3.2017

In presenza di richiesta di estinzione per intervenuta definizione agevolata ex art.6 DL 193/2016 sussistono le ragioni di compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 cpc;

Giudizi in corso riepilogo elementi da considerare

Frazione
pretesa
non
definita

- Interesse delle parti alla prosecuzione;
- (parte pubblica);

Giudizi in corso riepilogo elementi da considerare

esito
definitivo del
giudizio
favorevole al
contribuente

- Nessuna riscossione ulteriore;
- Nessuna restituzione di quanto definito;

Giudizi in corso riepilogo elementi da considerare

esito definitivo
del giudizio
sfavorevole al
contribuente

- Riscossione
residuo non
definito

Il pagamento del dovuto

3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse:

Il pagamento: modalità e tempi

Modalità e tempistiche per il pagamento delle somme dovute	
Modalità di pagamento:	• in unica soluzione; • a rate (massimo cinque);
Termine per il pagamento:	• entro il termine indicato dal Concessionario (unica soluzione); • alla scadenza singole rate indicate dal Concessionario;
Numero massimo rate e loro ripartizione	• cinque rate; • tre di eguale importo nel 2017; • due di eguale importo nel 2018 (ultima settembre 2018);
Suddivisione del debito complessivo:	• 70% nel 2017; • 30% nel 2018;

Il pagamento dilazionato

In caso di dilazione si versa:

- il 24% a luglio 2017:,
- il 23% a settembre 2017 e novembre 2017,
- il 15% ad aprile 2018 e settembre 2018

Come si possono fare i pagamenti

- a) mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
- b) mediante **bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3,
- c) **presso gli sportelli dell'agente della riscossione.**

La decadenza dalla rottamazione

4. In caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2.

Effetti decadenza

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e **il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.**

Rottamazione carichi oggetto di precedente dilazione: casi possibili

Regolare pagamento prima o unica rata definizione agevolata	- revoca automatica dilazione precedente
Omesso-tardivo-insufficiente pagamento prima o unica rata definizione agevolata	- inefficacia definizione - impossibilità di chiedere nuova dilazione - possibile rientrare nel piano originario
Omesso-tardivo-insufficiente pagamento di una delle rate della definizione successiva alla prima	- inefficacia definizione - impossibilità di chiedere nuova dilazione - impossibile rientrare nel piano originario che è già stato revocato

Le situazioni che possono verificarsi con la definizione agevolata delle cartelle

Sospensione a effetto variabile

Rottamazione di somme rateizzate sotto condizione

DI ANDREA BONGI

Gli effetti «variabili» della sospensione pagamenti

Rottamazione dei ruoli: la sospensione dei pagamenti è ad effetto variabile. In caso di definizione agevolata di somme già oggetto di precedenti piani di dilazione in essere, il blocco dei pagamenti a seguito della presentazione dell'istanza di rottamazione esplica i suoi effetti soltanto in presenza di ben precise ipotesi tassativamente individuate dalla norma.

Caso 1: mancata presentazione domanda adesione	-Rientro possibile nel piano originario; -non necessario sanare subite le tre rate sospese;
Caso 2: presentazione domanda rottamazione ma perdita benefici per irregolari o omessi versamenti	-Rientro possibile solo se decadenza rottamazione a luglio 2017; -Necessario sanare le rate sospese o parte di esse;

quisito necessario per accedere alla rottamazione) il mancato pagamento di sole tre rate non costituirà mai una causa di decadenza. Nella seconda ipotesi in cui invece il debitore, dopo aver sospeso i pagamenti rateali con decorrenza gennaio 2017 in avanti, procede alla presentazione dell'istanza di rottamazione nei termini di legge ma poi non la perfeziona non pagando il dovuto o pagandolo solo in parte o in ritardo, allora le cose si complicano.

ROTTAMAZIONE RUOLI/ Ulteriori elementi da valutare per chi ancora non ha deciso

Decadenza a costo variabile

Mora legata al non perfezionamento della definizione

DI ANDREA BONGI

I costi variabili della perdita della sospensione

Mancata presentazione domanda adesione	Pagamento rate scadute con aggiunta interessi di mora
Domanda adesione presentata ma perdita benefici per irregolari o omessi versamenti	Pagamento immediato rate scadute senza aggravio di interessi di mora

Rottamazione dei ruoli: decadenza dalla sospensione a costo variabile. Solo nell'ipotesi di rientro nel piano originario di dilazione a seguito del mancato pagamento dell'unica o della prima rata dovuta per la definizione agevolata, potranno essere sanate le rate non pagate da gennaio a luglio senza aggiunta di interessi e penalità aggiuntive. In tutte le altre ipotesi, quali la mancata presentazione della domanda

denza dalla sospensione. Anche in questo caso per comprendere bene le varie situazioni che in concreto possono verificarsi e il costo dei singoli rientri, è opportuno basarsi su esempi e

rate non pagate dei mesi da gennaio a aprile 2017 dovranno essere regolarizzate con aggiunta degli interessi di mora nell'attuale misura del 4,13% in ragione di anno.

debitore provvede immediatamente al pagamento delle rate non pagate relative ai mesi da gennaio a giugno, non dovrà corrispondere alcuna somma aggiuntiva a titolo di interessi

benefici per il nostro debitore decaduto dalla possibilità di accesso alla definizione agevolata, quello relativo al rilascio di un Durc positivo e di una certificazione altrettanto positiva (o meglio tecnicamente negativa) in relazione alle richieste delle pubbliche amministrazioni ad Equitalia.

Sul pagamento senza interessi moratori delle rate oggetto di sospensione poi decaduta, una conferma ufficiale da parte di Equitalia sarebbe più che opportuna. Ultima annotazione. La possibilità del "rientro" nel

Unici che possono rateizzare dopo la decadenza

- **Domanda di definizione sia stata presentata non oltre 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento;**
- E anche chi non ha mai ricevuto la cartella;
- Coloro infatti non hanno mai potuto chiedere una dilazione;

Decadenza molto restrittiva

- si perdono tutti i benefici di legge anche con il **ritardo di un solo giorno** nel pagamento di una qualsiasi delle rate;
- Non può trovare applicazione l'istituto del lieve inadempimento, di cui all'articolo 15-ter, del Dpr 602/1973,

La decadenza in sintesi

Cause di decadenza	Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute
Effetti della decadenza	• I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto; • le somme pagate non determinano l'estinzione del debito residuo; • l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero; • la richiesta di pagamento conseguente alla decadenza dell'istanza non potrà essere rateizzata
Inapplicabilità del lieve inadempimento	Non si applicano le disposizioni dell'art. 15 del Dpr n. 602/1973, che impedisce la decadenza dalla rateazione o l'efficacia dell'unica rata nel caso di particolare tenuità della violazione ("lieve inadempimento")
Rapporti con i precedenti piani di rateazione	Il D.L. n. 193/2016 non individua cause ostative alla rottamazione se il debitore moroso è inadempiente rispetto a piani già concordati, né rileva il fatto che siano regolarmente in corso di ammortamento i piani medesimi. Le discipline, infatti, non confliggono

Sovraindebitamento e rottamazione

9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del **capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.**

Rottamazione e sovraindebitamento: come funziona

provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore

Rottamazione e procedure concorsuali

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal **regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, si applica la disciplina dei **crediti prededucibili** di cui agli **articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**

Definizione agevolata presentata da parte del curatore fallimentare

- Nell'ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.

Accordo di ristrutturazione del debito

- Per quanto riguarda l'istituto dell'accordo di ristrutturazione ex **art. 182 bis** riteniamo che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell'eventuale richiesta di definizione debbano essere prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli stessi valutino l'opportunità di eventuali modifiche all'atto di transazione sottoscritto.

L'intruso....

Articolo 6 bis -

Art. 6-bis. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "**decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545**" sono inserite le seguenti: ", o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della **legge 14 gennaio 2013, n. 4**,".

La sanatoria delle multe stradali

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui **all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

La rottamazione degli enti locali

Art. 6-ter. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.

possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.